



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI
ZONA IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 18 APRILE
1962 n.167, MODIFICATA ED INTEGRATA
CON LEGGE 21 LUGLIO 1965, n.904.

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI
SEZIONE 6ª - N. 806
Adunanze del 23-6-66

NORME GENERALI:

IL SEGRETARIO
(Ing. Giovanni Marini)

ART. 1

Nell'ambito del P.R.G., approvato con D.P. del 13 agosto 1964 (pubblicato nella G.U. n.37 di data 12 febbraio 1965), il piano di zona per l'edilizia e conomica e popolare, formato in applicazione della legge 18.4.1962, n.167, modificata ed integrata con legge 21 luglio 1965, n.904, riguarda i settori dal n.1 al n.11 indicati nella planimetria - 1:10.000.

Fanno parte integrante del piano di zona i grafici e gli altri elementi elencati nel seguente art. n.2.

Sui settori costituenti il piano di zona valgono integralmente le prescrizioni e le norme di attuazione del P.R.G. come risultanti dal citato decreto di approvazione oltre a quanto stabilito dalle presenti norme.

ART. 2

Il piano consta dei seguenti elaborati:

1. Planimetria 1:10.000 del P.R.G. approvato con D.P. del 13 agosto 1964, con indicati i settori del piano di zona.
2. Planimetrie catastali alla scala 1:1000.- ed 1:2000 dello stato di fatto degli 11 settori del piano di zona.
3. Planimetrie con zonizzazione e tipologia alla scala 1:2000 per gli 11 settori interessati dal piano.
4. Planimetrie degli sviluppi esecutivi alla scala 1:500 con indicata la volumetria e la lottizzazione per tutti i settori interessati dal piano.



- 2 -

5. Relazione illustrativa e sulle previsioni della spesa per l'attuazione del piano di zona.
6. Norme di attuazione.
7. Elenco catastale delle proprietà da espropriare o vincolare.

ART. 3

Tutti gli edifici pubblici e privati in progetto, ricadenti nel comprensorio del presente piano di zona dovranno rispettare le prescrizioni relative al taglio dei lotti, agli allineamenti, alla superficie coperta, all'ubicazione dell'edificio, al volume concesso, alle altezze fissate ed alla destinazione d'uso indicata.

Potranno essere concesse in sede di presentazione di progetto esecutivo variazioni motivate non superiori al 15% nei volumi e nel taglio dei lotti, mentre le altezze e le destinazioni si devono intendere come inderogabili.

Più lotti minimi contigui alle case a schiera indicati nelle planimetrie potranno essere riuniti in un solo lotto edificativo, ma, in tal caso la volumetria indicata nella planimetria non potrà essere variata oltre al 15% anzidetto.

ART. 4

I progetti relativi a ciascun nucleo residenziale dovranno essere tra loro ordinati ed armonizzati, con impiego di materiali da costruzione, di copertura fundamentalmente omogenei, con uguale altezza della linea di gronda e di colmo e con omogenee recinzioni e sistemazioni a terra.

I caratteri omogenei di base dovranno essere di volta in volta concordati tra l'Ufficio Urbanistico comunale, sentita la Commissione Edilizia, ed i progettisti degli edifici del nucleo.

In casi particolari è in facoltà del Comune di nominare, su richiesta del proprio Ufficio Urbanistico e della Commissione Edilizia, un qualificato coordinatore dei progetti di nucleo, col compito di curare l'armonizzazione dei singoli pro-



- 3 -

getti, gli onorari del coordinatore saranno a carico del Consorzio.

I progetti degli edifici pubblici ricadenti nei vari settori dovranno essi pure essere armonizzati, per quanto riguarda materiali da costruzione ed altezze, alle caratteristiche architettoniche dei nuclei residenziali circostanti, in modo da formare un tutto omogeneo.

ART. 5 - NORME PARTICOLARI

Per tutti gli edifici in progetto, ricadenti nel presente P.P. sono ammessi i seguenti materiali da costruzione:

- a) per i muri di testata e per i muri di confine tra proprietà contigua:
pietra calcarea bianca a blocchi regolari o muratura in laterizio in faccia a vista.
- b) Per i muri perimetrali non di testata sono ammessi:
i mattoni a mano sabbiati o i mattoni pieni comuni scelti; sono ammessi i rivestimenti in piastrelle di cotto o maiolicate, anche in colore, i pannelli in calcèstruzzo o graniglia in opera o gettati fuori opera e la pietra calcarea bianca a blocchi regolari.

Sono esclusi:

i rivestimenti in Klinker o in listelli di cotto, gli intonaci, sia bianchi che colorati, le cortine in pietra bicolare.

- c) Per le coperture sono ammessi:

le tegole a canali (coppi), o ad embrici e coppi alla romana, anche smaltate; le piastrelle di maiolica ed il grès; sono esclusi; l'eternit, l'asfalto, le lamiere di zinco, l'ondolux e le tegole marsigliesi.

In particolare, le coperture saranno di norma con tetti a due falde e timpano, nelle schiere sono da evitarsi tetti a padiglione, ed in ogni caso, da non ammettersi i salti di quota fra falde contigue.



- 4 -

ART. 6

Le superfici libere circostanti agli edifici residenziali o pubblici dovranno esser trattate a giardino secondo le indicazioni del piano e secondo le prescrizioni dell'Ufficio tecnico.

In particolare, nelle singole licenze edilizie dovrà esser specificato il numero di alberi ad alto fusto da piantare e la loro essenza; la distribuzione degli alberi ad alto fusto dovrà apparire dalla planimetria alla scala 1:200 delle sistemazioni esterne, obbligatoria per ogni progetto edilizio.

L'Ufficio Tecnico Comunale sovrintenderà all'esecuzione delle sistemazioni esterne di competenza dei privati.

ART. 7

Le recinzioni potranno essere costituite:

- da siepi dell'altezza massima di metri 2
- da muretti in pietra o mattoni di altezza non superiore a metri 1,50, con coronamento di cesugli o fiori
- da cancellate o da reti metalliche non superiori a metri 2 di altezza.

Il progetto delle recinzioni dovrà ricevere regolare licenza e dovrà riguardare, come minima unità la schiera in complesso.

12 NOV. 1965



Il Direttore dell'Ufficio Tecnico UFFICIO PIANO REGOLATORIO

L. Santini *F. M. Franchi*

Adoz. CONS.COM. n328

12 XI 1965